

ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA PER L'ISCRIZIONE NELLA CLASSE A

1. Per l'iscrizione alla Classe A, le imprese devono dimostrare di avere eseguito entro il termine dei 5 anni che precedono la domanda d'iscrizione, oppure prendendo in considerazione i migliori 5 anni dell'ultimo decennio, interventi di bonifica, anche parziali che hanno concorso ad un intervento complessivo di bonifica, per un importo complessivo non inferiore all'importo convenzionalmente stabilito in euro 13.000.000. Tale importo viene determinato assumendo come operazioni di bonifica di cui all'art. 1, comma 2, della presente delibera, le operazioni contenute nel progetto di bonifica approvato, fermo restando quanto indicato al punto 4.
2. Dei suddetti interventi, almeno uno deve essere stato eseguito per un importo non inferiore a euro 2.100.000, oppure almeno due interventi devono essere stati eseguiti per un importo complessivo non inferiore a euro 2.600.000, oppure almeno tre interventi devono essere stati eseguiti per un importo complessivo non inferiore a euro 3.300.000.
3. L'esecuzione degli interventi di bonifica è documentata dai certificati di regolare esecuzione o di collaudo rilasciati dal committente o dalla stazione appaltante. I certificati di regolare esecuzione o di collaudo devono contenere una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene attestato che gli interventi di bonifica eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito. Entrano nel computo anche gli interventi iniziati in epoca precedente ai termini di cui al punto 1 per i quali, entro gli stessi termini, sia stata certificata la regolare esecuzione, nonché gli interventi in corso di esecuzione alla data della domanda d'iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione per i quali si considerano gli importi del certificato di pagamento relativo all'ultimo stato di avanzamento lavori.
4. L'importo degli interventi di bonifica come definito al punto 1 è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.